

PROGETTO DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione nell’esercizio della propria competenza in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione nei settori produttivi promuove la ricerca e l’innovazione, anche tramite l’investimento regionale, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca, la diffusione dell’innovazione tecnologica, la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. La Regione, nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), orienta gli interventi di cui alla presente legge allo sviluppo sostenibile fondato sul progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge reca, altresì, nel rispetto della disciplina statale ed europea, disposizioni volte a promuovere, diffondere e monitorare l’adozione e l’applicazione di sistemi e di modelli di Intelligenza Artificiale (IA) sul territorio regionale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la competitività delle imprese e favorire l’innovazione tecnologica.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione promuove, in sinergia con soggetti pubblici e privati, tra cui università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, centri nazionali per la ricerca, ecosistemi dell’innovazione, cluster tecnologici, soggetti appartenenti alle filiere produttive, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali:

a) la cultura della ricerca e dell’innovazione responsabile, nonché l’utilizzo e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, attraverso iniziative di formazione e di diffusione della conoscenza nel tessuto economico e sociale lombardo, con particolare riferimento alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, di sperimentazione e divulgazione anche di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese operanti in settori tradizionali;

b) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca anche attraverso la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e la valorizzazione delle start up innovative;

c) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l’industrializzazione dei risultati e l’internazionalizzazione dei processi innovativi;

d) l’individuazione e lo sviluppo dei settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell’innovazione sociale;

e) le iniziative per la valorizzazione di aree strategiche ad alta intensità innovativa caratterizzate da una rete pubblica e privata che sviluppa e promuove la ricerca e l’innovazione;

f) il potenziamento dei settori consolidati strategici a partire dalla ricerca e innovazione nel campo della salute;

- g) il sistema della ricerca lombardo nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali nonché le interazioni, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca e nell'innovazione in Lombardia, nei territori delle strategie macroregionali europee, nell'Unione europea e nel contesto internazionale;
- h) l'attrattività della Regione Lombardia nei confronti dei ricercatori operanti in Italia e all'estero;
- i) gli investimenti strategici anche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e quelli per favorire l'uso degli open data e dei big data, nonché dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera;
- j) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali;
- k) lo sviluppo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e statale e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, garantendo la trasparenza, la protezione dei dati personali e l'affidabilità dei sistemi e delle applicazioni in una dimensione antropocentrica;
- l) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e dell'accessibilità ai servizi pubblici digitali;
- m) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese al fine di migliorare l'organizzazione e la produttività nel rispetto dei diritti dei lavoratori e implementare la competitività del sistema produttivo lombardo.

Art. 2

(Governance del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale)

1. La Regione definisce le azioni per l'attuazione delle politiche in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale attraverso:
- a) la programmazione strategica pluriennale per l'attuazione delle politiche regionali nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'intelligenza artificiale in coerenza con il programma regionale per lo sviluppo sostenibile;
 - b) l'istituzione del Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione i cui compiti sono definiti all'articolo 4;
 - c) l'istituzione del Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, sede di confronto con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione lombardo, i cui compiti sono definiti all'articolo 5;
 - d) l'attivazione di iniziative al fine di rafforzare la cultura dell'internazionalizzazione della ricerca e la valorizzazione dei ricercatori tra cui la Giornata della ricerca di cui all'articolo 6;
 - e) la realizzazione di piattaforme digitali per l'innovazione e di strumenti per favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 3

(Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale)

1. La Giunta regionale predispone la proposta del programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale che definisce gli obiettivi e gli interventi anche settoriali e tematici da realizzare in base alle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali in materia di ricerca e innovazione e in attuazione del programma regionale per lo sviluppo sostenibile. Il Consiglio regionale approva il programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale.

2. La proposta di programma di cui al comma 1 viene predisposta dalla Giunta regionale con il contributo del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, del Tavolo regionale di cui all'articolo 5, dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 3 e con il coinvolgimento dei cittadini, ed è definita in coerenza con gli altri programmi regionali.

3. Il programma strategico triennale individua le aree di intervento strategiche e prioritarie e fornisce un quadro previsionale delle azioni da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi con particolare riguardo a:

a) investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nelle tecnologie digitali e per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) sostegno a iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo;

c) investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca, per la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle imprese e di enti pubblici, anche in collaborazione con le università ed enti formatori;

d) sostegno al rientro dei ricercatori impegnati all'estero nei settori individuati nel programma, favorendo e agevolando il reinserimento nel tessuto economico lombardo, nonché alla permanenza e alla valorizzazione dei ricercatori già operanti presso le università e gli enti di ricerca lombardi, al fine di contrastare la fuoriuscita di competenze;

e) sostegno alle imprese, in particolare quelle emergenti e innovative, che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nella forma di agevolazioni fiscali;

f) sostegno alla creazione e alla diffusione di brevetti e alla tutela della proprietà intellettuale;

g) partecipazione a reti interregionali, parchi scientifici e tecnologici, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

h) sperimentazione e norme tecniche sugli open data e big data della pubblica amministrazione, nonché sulle tecnologie di intelligenza artificiale.

4. La Giunta regionale, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio regionale, definisce le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Art. 4

(Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione)

1. È istituito il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e informative. In particolare:

- a) elabora pareri e proposte per la redazione del programma strategico triennale di cui all'articolo 3, anche sulla base dei contributi forniti dagli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006;
 - b) contribuisce ad alimentare il dibattito pubblico sull'impatto degli avanzamenti tecno-scientifici e dei fenomeni di innovazione sul tessuto socio-economico, attraverso momenti divulgativi con il coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 1, comma 3;
 - c) fornisce alla Giunta regionale informazioni sulle tematiche di ricerca emergenti e sui mutamenti di rilievo in atto, nonché indicazioni utili a definire indirizzi, criteri, priorità e strategie per il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca al fine di diffondere l'innovazione tecnologica;
 - d) partecipa su indicazione della Giunta regionale a momenti di confronto con le istituzioni per la ricerca e l'innovazione nazionali e internazionali.
- 3.** Il Comitato è un organismo indipendente composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale su proposta della direzione generale competente in materia di ricerca e innovazione, tra esperti altamente qualificati nell'ambito delle discipline scientifiche, sociali e umanistiche, attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica.
- 4.** Il Comitato elabora i pareri ed esprime le valutazioni di competenza operando nel rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto amministrativo della direzione generale di cui al comma 3.
- 5.** Il Comitato resta in carica tre anni. A ciascun componente del Comitato spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta regionale. Con proprio provvedimento la Giunta regionale ne disciplina il funzionamento.
- 6.** Il Comitato presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5

(Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale)

- 1.** La Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale di seguito denominato Tavolo al fine di concorrere efficacemente alla definizione degli obiettivi e degli strumenti nonché all'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione di cui all'articolo 3, anche per le politiche regionali relative all'ecosistema digitale e alla promozione dell'intelligenza artificiale.
- 2.** Il Tavolo è composto da:
- a) l'assessore regionale competente, che lo presiede;
 - b) cinque rappresentanti delle università;
 - c) sette rappresentanti di organismi di ricerca, parchi tecnologici, ecosistemi dell'innovazione, centri nazionali, cluster tecnologici, filiere produttive, ITS Academy;
 - d) due rappresentanti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
 - e) tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza delle imprese;
 - f) tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori;
 - g) due rappresentanti delle associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dall'assessore regionale competente, che può coinvolgere anche altre categorie di soggetti in relazione ai temi trattati. Al Tavolo possono partecipare anche i sottoscrittori della Carta per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 8.

4. I componenti del Tavolo, che resta in carica per la durata della legislatura, sono nominati entro tre mesi dall'inizio di ciascuna legislatura con deliberazione della Giunta regionale su proposta della direzione competente.

5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, disciplina le attività e il funzionamento del Tavolo e nomina i componenti con proprio provvedimento su proposta della direzione competente.

6. La partecipazione al Tavolo non comporta alcun compenso, gettone, indennità o rimborso spese.

Art. 6

(Giornata della ricerca)

1. È istituita la Giornata della ricerca, finalizzata a promuovere il contributo da parte di persone fisiche e giuridiche alla ricerca e all'innovazione. In occasione della Giornata della ricerca sono assegnati premi o riconoscimenti, sulla base di criteri di originalità, innovazione e impatto scientifico ed economico-sociale, ai soggetti di cui al primo periodo, tra cui ricercatori, studenti e imprenditori, che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'eccellenza imprenditoriale e del trasferimento tecnologico.

2. La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.

3. Ogni anno la Giunta regionale definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi e dei riconoscimenti di cui al comma 1 e i criteri per la loro attribuzione, l'area tematica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla Giornata della ricerca.

Art. 7

(Piattaforma digitale per l'innovazione)

1. La Regione mette a disposizione la Piattaforma digitale per l'innovazione quale luogo virtuale con il quale:

a) favorire la diffusione dell'innovazione aperta, con lo scopo di proporre un nuovo modello di policy per l'innovazione regionale, di diffondere e condividere le iniziative e i risultati della ricerca e innovazione sostenuti dalla Regione e di rafforzare la capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza;

b) promuovere lo sviluppo di progetti e collaborazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e di trattamento, pari opportunità e non discriminazione.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la Regione, attraverso la piattaforma, persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzare le risorse e le competenze presenti sul territorio e favorire collaborazioni e partenariati tra imprese, università, centri di ricerca e pubblica amministrazione nello sviluppo di soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale;

b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

- c) diffondere e condividere la conoscenza delle eccellenze industriali e scientifiche;
- d) promuovere la diffusione della conoscenza e delle competenze in materia di intelligenza artificiale;
- e) favorire lo sviluppo di soluzioni basate sull'innovazione aperta per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici regionali.

Art. 8

(Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è definita e approvata la Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Carta di cui al primo periodo persegue le seguenti finalità:
 - a) istituire una rete solida e collaborativa tra soggetti pubblici e privati che possa guidare l'innovazione e la crescita economica;
 - b) promuovere la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione tecnologica nell'ambito dell'intelligenza artificiale;
 - c) sostenere l'adozione di pratiche sostenibili e responsabili nell'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo il rispetto dei principi etici e dei diritti e delle libertà fondamentali.
2. La Regione promuove la sottoscrizione della Carta di cui al comma 1 da parte di istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, anche di livello nazionale e internazionale.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione lombardo. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
 - a) lo stato di attuazione delle attività previste agli articoli 2 e 3, specificando interventi realizzati, strumenti e modalità applicative, risorse stanziare e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
 - b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
 - c) gli esiti delle attività condotte dal Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 4;
 - d) i risultati conseguiti in termini di potenziamento e sviluppo del sistema di ricerca e innovazione, anche con riguardo a specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore competente.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il Comitato scientifico di cui all'articolo 4 stimate in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 si provvede con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

2. Alle spese per l'attuazione per la Giornata della ricerca e per i premi e riconoscimenti di cui all'articolo 6 stimate in euro 1.050.000,00 per l'annualità 2026 si provvede con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio regionale.

3. Alle spese per la manutenzione e sviluppo della Piattaforma digitale di cui all'articolo 7, per complessivi euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 si provvede per euro 830.000,00 con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro 170.000,00 con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 2 Spese in conto capitale ' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

4. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per gli interventi e i progetti che partecipano al conseguimento delle politiche regionali per la ricerca e innovazione.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate ai sensi della presente legge e permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.